

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
(C.N.R.)

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992**

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

SOMMARIO

Relazione Illustrativa*Premessa*

1. Attività ordinamentale e regolamentare
2. Attività dei Comitati e degli Organi di ricerca
3. Progetti finalizzati
4. Progetti strategici
5. Convenzioni
6. Consorzi
7. Brevetti
8. Attività internazionale
9. Sincrotrone Grenoble e Trieste
10. CNR - MISM
11. Area del personale
12. Borse di studio
13. Attività patrimoniali
14. Biblioteca
15. Attività contabile - amministrativa

- | | |
|-------------------|---|
| Tabella 1 | Dati inerenti ai bilanci consuntivi dal 1984 al 1992 |
| Tabella 2 | Avanzo di amministrazione |
| Tabella 3 | Analisi dell'avanzo di amministrazione per categorie economiche e voci funzionali |
| Tabella 4 | Analisi dei residui passivi |
| Tabella 5 | Dimostrazione delle concordanze tra i movimenti finanziari di bilancio di natura patrimoniale e le variazioni del patrimonio derivante dalla gestione finanziaria |
| Tabella 6 | Dotazioni organiche e situazione del personale in servizio |
| Tabella 7 | Distribuzione del personale di ruolo per profilo, livello e sesso |
| Tabella 8 | Interventi attraverso i Comitati: importi impegnati |
| Tabella 9 | Situazione sintetica dei finanziamenti agli Organi di Ricerca del CNR |
| Tabella 10 | Progetti finalizzati: importi impegnati |
| Tabella 11 | Aree di ricerca: importi impegnati |
| Tabella 12 | Quadro degli ammortamenti e deperimenti |
| Tabella 13 | Dati ed indici significativi inerenti alla gestione amministrativo-contabile |

Premessa

Nel corso dell'esercizio finanziario 1992, l'attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche si è svolta in aderenza alle linee di sviluppo delineate nel bilancio di previsione.

Sul piano generale, i dati riportati nel presente conto consuntivo indicano un significativo incremento degli indici di produttività scientifica ed amministrativa, a conferma della tenuta complessiva della strategia di sviluppo e di potenziamento fino ad oggi perseguita dagli Organi dell'Ente e dell'opportunità di un suo proseguimento anche per il futuro. Esistono, al riguardo, probanti elementi di carattere quantitativo che documentano l'apporto fondamentale dato dal CNR al "sistema ricerca" del Paese e che rassicurano sulla produttività dei fondi stanziati dallo Stato a favore del CNR medesimo. Quest'ultimo, infatti, pur essendo destinatario di circa il 7,5% di tutte le risorse pubbliche e private dedicate alla ricerca, contribuisce a circa il 50% delle pubblicazioni scientifiche internazionali prodotte da tutti i ricercatori italiani.

Accanto ai dati positivi, non si può, tuttavia, non segnalare alcune gravi difficoltà di natura esterna all'Ente, già evidenziate nella relazione al conto consuntivo 1991 e che hanno condizionato lo svolgimento programmato delle attività dell'Ente anche nel corso del 1992.

In particolare, si ricorda che dopo un periodo di moderata crescita nel triennio 1986 - 1988, a partire dall'anno 1989 l'ammontare del contributo dello

Stato ha subito una notevole diminuzione rispetto alle previsioni triennali della legge finanziaria. Conseguentemente, gli Organi direttivi del CNR, al fine di mantenere sostanzialmente inalterate le strategie di sviluppo nel settore scientifico, hanno accentuato le azioni dirette alla razionalizzazione degli interventi, al reperimento di maggiori entrate proprie ed al contenimento delle spese generali e di supporto all'attività di ricerca, in coerenza con gli obiettivi governativi della programmazione e del controllo della spesa pubblica. Ciò, tuttavia, non potrà non avere effetti negativi sull'efficienza dei servizi amministrativi e, quindi, sulla qualità della missione fondamentale del CNR qualora persista la tendenza a comprimere il sostegno finanziario dello Stato agli Enti indipendentemente dal ruolo e dalla funzione che gli stessi svolgono per favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Infatti, se la diffusione del progresso scientifico e tecnologico e l'insieme delle opportunità da esso prodotte sono essenziali per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali e della qualità della vita, non esiste, invece, alcuna garanzia che gli effetti positivi si producano in modo generalizzato ed equilibrato in tutti i Paesi. Poiché tali effetti sono prevalentemente correlati ai contesti sociali, culturali ed istituzionali, alle differenze esistenti nel livello tecnologico e nell'efficienza dei sistemi produttivi ed alle capacità di questi ultimi di utilizzare efficacemente le opportunità tecnologiche, ciò significa che la qualità degli effetti indotti dagli sviluppi della scienza e della tecnologia dipende dalle scelte operate dai vari Paesi ed, in particolare, dalla elaborazione di politiche adeguate ad anticipare, prima, ed a controllare, dopo, la soluzione dei problemi connessi alla utilizzazione delle nuove tecnologie.

Infatti, la portata delle innovazioni conseguenti ai cambiamenti tecnologici richiede l'adozione di provvedimenti ed iniziative di ampiezza ed impegno finanziario tali da dover essere sostenute principalmente attraverso l'intervento pubblico ed una sempre maggiore interdipendenza della politica governativa in materia di scienza e tecnologia con quella economica, ambientale, industriale, educativa, occupazionale e monetaria. Se si considera che la spesa pubblica dovrà registrare ovunque forti riduzioni - in Europa ed in Italia in particolare, con l'applicazione del trattato di Maastricht - la priorità da assegnare alle spese per la ricerca e lo sviluppo dovrebbe essere elevata. È solo il sostegno pubblico che può compensare, almeno in parte, gli effetti negativi di una situazione e di un clima economico poco favorevole agli investimenti privati e che può favorire l'utilizzazione delle nuove tecnologie come strumento per rinnovare le attività economiche mature; per ristrutturare e diversificare i settori economici in

relazione alla evoluzione dei mercati; per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. Non è un caso, ad esempio, che la Francia, pur nella generale riduzione della spesa pubblica per il biennio 1993 - 1994, ha comunque privilegiato il settore della scienza e della tecnologia prevedendo, per esso, un aumento del sostegno finanziario dello Stato.

In questa prospettiva, il Consiglio Nazionale delle Ricerche prende atto con vivo interesse del riferimento alla ricerca ed alla innovazione tecnologica contenuto nello "Schema di protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo", predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul quale, il 3 luglio 1993, si sono espressi positivamente la Confindustria ed i Sindacati. Nel capitolo 4, dedicato al sostegno al sistema produttivo, si legge: *"una più intensa ricerca scientifica, una più estesa innovazione tecnologica ed una più efficace sperimentazione dei nuovi processi e prodotti saranno in grado di assicurare il mantenimento nel tempo della capacità competitiva dinamica dell'industria italiana. Alle strutture produttive di ricerca scientifica e tecnologica, il Paese deve guardare come ad uno dei principali destinatari di investimenti per il proprio futuro."* Ed ancora: *"l'attuale sistema della ricerca e dell'innovazione è inadeguato a questi fini. Occorre una nuova politica per dotare il Paese di risorse, strumenti e capitale umano di entità e qualità appropriata.....Interventi miranti a dare al Paese una adeguata infrastruttura di ricerca scientifica e tecnologica si dovranno ispirare al consolidamento, adeguamento e armonizzazione delle strutture esistenti, alla realizzazione di nuove strutture di adeguata dimensione nonché ad una sempre maggiore interconnessione tra pubblico e privato"*.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, come è nella sua tradizione, è pronto a mettere ogni energia a disposizione del Governo per contribuire alla costruzione di un quadro di riferimento scientifico e tecnologico che consenta di orientare i flussi finanziari dello Stato verso il rilancio dell'offerta pubblica di ricerca; lo sviluppo coordinato della domanda pubblica di ricerca; la crescita delle strutture di ricerca, anche nell'intento di favorire una più diretta applicazione della tecnologia alla soluzione di problemi di pratica rilevanza per la qualità della vita dei cittadini.

Lungo queste direttrici è già orientata l'attività dell'Ente. L'impegno dei Comitati Nazionali di Consulenza e degli Organi di ricerca è costantemente rivolto a correlare i vari strumenti di intervento (progetti finalizzati e strategici,

contratti, contributi, borse di studio, partecipazioni ad iniziative consortili, aree di ricerca, cooperazione internazionale, ecc.) al fine di conseguire lo sviluppo dell'offerta e della domanda di ricerca pubblica e di trovare o favorire la soluzione di taluni problemi rilevanti sul piano civile e sociale.

Dell'attività complessiva svolta dal CNR in tale direzione nel corso dell'esercizio 1992, le pagine che seguono costituiscono resoconto e testimonianza.

1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALE E REGOLAMENTARE

1. Fino al 1986, gli **Organi deliberanti** si sono succeduti con regolare rinnovo dei loro componenti in quanto membri dei Comitati Nazionali di Consulenza eletti ogni quadriennio o nominati in relazione alle specifiche funzioni. Successivamente sono intervenute nuove disposizioni legislative che, realizzando solo in parte i progetti di riforma, hanno interrotto tale andamento.

Con legge 8 luglio 1986 n. 360 sono stati modificati gli artt. 4 e 5 della Legge 2 marzo 1963 n. 283: da ciò è derivato che la durata in carica dei componenti i Comitati Nazionali di Consulenza è stata condizionata all'insediamento "di nuovi e distinti Organi di Gestione e Consulenza del CNR", che dovevano discendere dalla legge istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla successiva legge sull'autonomia delle Università e degli Enti di ricerca. Tale condizione si è realizzata solo parzialmente con la Legge 9/5/1989 n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, mentre è stata emessa una sentenza della Corte Costituzionale sull'istituto della "prorogatio" e sono stati emanati appositi Decreti legge, più volte reiterati, per la "disciplina della proroga degli Organi Amministrativi".

In questo quadro giuridico, pur nella consapevolezza che sarebbe stato opportuno procedere a profondi cambiamenti delle norme sui Comitati Nazionali di Consulenza per adeguarli alle mutate esigenze del mondo scientifico e del CNR, il Consiglio di Presidenza, in mancanza di idoneo atto di legittimazione, ha

ritenuto di dover adottare le iniziative di propria competenza conformi alle norme vigenti, deliberando esclusivamente modifiche tecniche al regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei Comitati Nazionali di Consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni.

Dette modifiche sono state definitivamente approvate dal Ministero vigilante nel giugno 1993, per cui si ritiene ormai avviata la procedura per il rinnovo dei Comitati Nazionali di Consulenza e di riflesso per il rinnovo degli Organi deliberanti. Il testo del regolamento è stato pubblicato nella G.U. n. 61 del 3 luglio 1993.

Nel quadro delle iniziative di supporto alla attività degli Organi deliberanti, particolare rilevanza assume la realizzazione di una banca dati delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e della Giunta Amministrativa assunte negli ultimi dieci anni e che sarà aggiornata con tutti i nuovi atti deliberativi.

Detta banca dati, già consultabile in rete locale per le esigenze delle singole Direzioni Centrali, sarà messa a disposizione anche delle altre strutture dell'Ente.

Inoltre è in corso di realizzazione una procedura informatizzata per la "gestione delle deliberazioni" degli Organi Direttivi. La nuova procedura intende trattare, in forma integrata con le Direzioni Centrali dell'Ente, le proposte formulate dagli uffici, nelle diverse fasi istruttorie, fino alla formalizzazione delle deliberazioni, dei verbali ed all'aggiornamento automatico della "Banca dati". La procedura realizza altresì un adeguato strumento informativo sull'iter e sullo stato di attuazione dei singoli atti amministrativi, ponendosi come valido momento di attuazione e di verifica dei principi contenuti nella Legge 241/1990 sui procedimenti amministrativi e sulla trasparenza.

Di particolare rilievo, infine, è la nuova procedura informatizzata, in corso di realizzazione, finalizzata alla gestione degli adempimenti per l'elezione dei componenti dei Comitati Nazionali di Consulenza. La procedura gestirà l'acquisizione automatica delle informazioni riguardanti il corpo elettorale, i certificati elettorali, l'archivio completo degli elettori, i ricorsi previsti dal regolamento elettorale, la costituzione dei seggi elettorali, la documentazione occorrente ai seggi stessi nonché le operazioni di spoglio delle schede, da effettuarsi in forma centralizzata dalla Commissione elettorale.

2. Il Consiglio di Presidenza, nella riunione in data 30 aprile 1992, ha deliberato il nuovo **Regolamento per la finanza, la contabilità ed i contratti del CNR**, che è stato trasmesso al Ministero vigilante, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 168/1989.

Il testo del nuovo regolamento è stato predisposto dalla Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio e Risccontro ed è il risultato della elaborazione iniziale fondamentale effettuata dalla citata Direzione Centrale e dai successivi adeguamenti indicati dal Consiglio di Presidenza in alcune riunioni specificatamente dedicate all'argomento.

Lo stesso Consiglio ha ritenuto che il regolamento, nella stesura finale, sia conforme ai criteri di autonomia sanciti dalla legge n. 168/1989 e che esso risponda pienamente alle esigenze, da lungo tempo avvertite, di decentramento, snellimento e rapidità dell'azione amministrativo - gestionale del CNR ed alla più efficiente e tempestiva attuazione dei fini scientifici ed istituzionali dell'Ente, anche in relazione al nuovo assetto strutturale - organizzativo decentrato.

Il regolamento deliberato dal Consiglio di Presidenza è articolato in sei titoli concernenti, rispettivamente, l'attività finanziaria, la contabilità patrimoniale, il conto consuntivo, l'attività negoziale, i controlli interni, le disposizioni finali.

A. Le disposizioni concernenti l'attività finanziaria delineano un sistema complessivo caratterizzato dal riconoscimento di autonomia contabile e di bilancio alle strutture preposte alla attività di spesa ("Centri di spesa"). Ciò significa che tali strutture, nell'adottare gli atti di spesa finale, li imputano al loro bilancio, per cui, limitatamente ai profili contabili e finanziari, si presentano come organismi dotati di autonomia nell'ambito del "sistema CNR".

Un disegno siffatto implica l'esistenza:

- a) del bilancio centrale, che costituisce l'entità contabile in cui confluiscono le entrate dell'Ente e da cui scaturisce, per il tramite dei trasferimenti ai singoli Centri di spesa, l'allocazione organizzativa delle risorse;
- b) di una pluralità di bilanci in corrispondenza della molteplicità dei Centri di spesa, che coprono integralmente l'ambito dell'attività di spesa finale e cioè l'assunzione di obbligazioni nei confronti di soggetti terzi e l'erogazione dei conseguenti pagamenti; in tali bilanci confluiscono le

entrate proprie dei singoli Centri di spesa, limitatamente ad alcune specifiche fattispecie;

- c) di un bilancio consolidato, sia preventivo che consuntivo, nel quale le entrate e le spese finali dell'Ente trovino una rappresentazione complessiva ed unitaria.

B. Le disposizioni concernenti la contabilità patrimoniale intendono favorire una gestione maggiormente attenta ed un uso economico dei beni dell'Ente. In tal senso, il sistema delle scritturazioni è rivolto non soltanto a rappresentare la complessiva consistenza patrimoniale dell'Ente, quanto principalmente ad evidenziare la proficuità della destinazione data ai beni e del modo in cui essi sono effettivamente utilizzati, cosicché l'amministrazione possa fondare su dati circostanziati la gestione dei beni stessi.

C. Le disposizioni del titolo quarto, inerente l'attività negoziale, si segnalano per la loro portata innovativa rispetto all'attuale disciplina. Oltre ad una definizione delle procedure di scelta del contraente più conforme alla disciplina comunitaria, questa parte del regolamento intende sviluppare tre idee di fondo:

- a) la minore formalizzazione delle procedure contrattuali;
- b) il recupero, su un piano più sostanziale, delle garanzie a tutela sia dell'amministrazione che dei terzi. In stretto collegamento con ciò si colloca l'attuazione data in questa materia alla legge 241/90, attraverso le disposizioni sulla trasparenza dell'amministrazione e l'istituzione del responsabile del procedimento. Al riguardo va rilevato che questo regolamento, proprio in quanto ha come oggetto esclusivamente la contabilità dell'Ente e la disciplina negoziale, non è "il regolamento di amministrazione" previsto dalla legge n. 168, al quale soltanto compete di dare organica attuazione alla legge n. 241;
- c) la disciplina delle varie forme di interventi del CNR, nel tentativo di dare un maggiore certezza alla definizione dei rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca scientifica. La soluzione prospettata è nel senso di una netta distinzione tra i contratti di ricerca ed i finanziamenti concessi per favorire e promuovere le attività e le iniziative di ricerca intraprese da soggetti terzi.